



Consiglio Regionale
della Campania

Prot. N.165 del 26/04/2019

**Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
On. Rosa D'Amelio**

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, l'Interrogazione redatta ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto <<Procedure finalizzate al superamento del precariato presso l'AORN Antonio Cardarelli di Napoli>>.

**Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi**



ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 1319/11/X.256M

Prot. N.165 del 26/04/2019

Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto <<Procedure finalizzate al superamento del precariato presso l'AORN Antonio Cardarelli di Napoli>>.

PREMESSO CHE

In data 25 maggio 2017 è stato adottato il D.lgs n. 75/2017 entrato in vigore il 22 giugno 2017, che contiene, fra l'altro, disposizioni dirette a favorire il superamento del precariato ed a valorizzare l'esperienza professionale maturata nelle Pubbliche Amministrazioni;

In particolare, l'art. 6 ha inteso estendere l'ambito di valorizzazione delle professionalità interne nell'ambito delle procedure di reclutamento speciale "a regime" ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001, mentre l'art. 20 ha definito appositi strumenti d'intervento per le Pubbliche Amministrazioni volte a concretizzare le politiche occupazionali riferite al triennio 2018/2020;

In data 16 ottobre 2017, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, con nota prot. 0005349, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni quesiti attinenti l'applicazione della procedura concorsuale straordinaria per l'assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico professionale in applicazione dell'art.1, comma 543 della legge 208/2015 richiamando, in risposta al quesito specifico su <<Quali siano le altre forme di lavoro flessibile di cui alla stessa previsione del comma 543>>, la disposizione di cui all'art.36 del D.lgs. n.165/2001 così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017 che indica tutte le forme di lavoro flessibile consentite alle pubbliche amministrazioni.

CONSIDERATO CHE

La modifica operata dall'art. 6, comma 1 lettera b) del citato d.lgs. 75/2017 ha sostituito il riferimento al solo contratto di "collaborazione coordinata e continuativa" con quello più ampio, al contratto "di lavoro flessibile" intendendo che la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale possa riferirsi ad una platea più ampia e, dunque, a tutte le tipologie di lavoro flessibile ivi compresi i titolari di contratti somministrazione lavoro;



Consiglio Regionale
della Campania

La Circolare n.3 del 23/11/2017 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione ha dettato gli indirizzi operativi in merito alla corretta applicazione della normativa in parola prevedendo la possibilità da parte delle Amministrazioni di ricorrere a diverse procedure concorsuali, e precisamente:

1. Le procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018 - 2020, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del d.lgs. n.75/2017;
2. La procedura concorsuale straordinaria ai sensi del comma 543, art. 1 della legge 208/2015, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione della procedura concorsuale e al 31 dicembre 2019 per la sua conclusione;
3. La procedura di reclutamento speciale "a regime", ai sensi del comma 3-bis, dell'art.35 del d.lgs. 165/2001, in cui, come su esposto, la platea dei lavoratori flessibili è stata ampliata fino a ricomprendere anche i titolari di contratto di somministrazione di lavoro. La procedura concorsuale per titoli ed esami valorizza con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale titolare di rapporto di lavoro flessibile.

In data 13 febbraio 2018 il Presidente De Luca e le OO.SS CGIL, CISL e UIL hanno stipulato un'intesa in cui, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, si è deciso e concordato il superamento del precariato presente (in tutte le forme di cui all'art.36 del D.lgs. n.165/2001, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017).

PRESO ATTO CHE

Della nota prot. n.196905 del 23 Marzo 2018 con la quale l'Amministrazione Regionale ha dato avvio al procedimento ricognitivo del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2, art. 20 del d.lgs. 75/2017;

Della nota prot. n.455915 del 13 luglio 2018 la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania ha fornito le Prime indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario fornendo indirizzi operativi relativamente le procedure di reclutamento ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.20 del d.lgs.75/2017;

Della nota prot. n.513158 del 03 agosto 2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, con cui si invitano le Aziende Sanitarie a provvedere all'adozione in via provvisoria del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, con debita trasmissione dello stesso all'Amministrazione Regionale;

Della nota prot. n. 0821974 del 27 dicembre 2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania con la quale le Aziende Sanitarie vengono invitate ad adottare un provvedimento entro il 31/12/2018 con il quale viene dato mandato agli uffici competenti di predisporre tutte le azioni propedeutiche al processo, partendo dalla ricognizione degli aventi diritto



Consiglio Regionale
della Campania

alle procedure di reclutamento in applicazione del comma 2, art.20 del d.lgs. 75/2017 del comma 543, art.1 Legge 208/2015, nelle more delle comunicazioni del personale reclutabile;

Della nota prot. n.179104 del 20/03/2019 della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania in cui viene precisato alle Aziende Sanitarie, che nell'indizione delle procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, si deve tenere in debito riferimento il comma 2 dell'art.20 del d.lgs. 75/2017 ed il comma 543 dell'art.1 della legge 208/2015, richiamato dal comma 10 dell'art.20 del d.lgs.75/2017.

RILEVATO CHE

In Campania il 50% dei posti vacanti sarà assegnato per concorso, ovvero attraverso l'attivazione di procedure di mobilità, mentre il restante 50% andrà a precari e a lavoratori atipici;

Con Nota circolare prot. N. 4231 del 19 febbraio u.s. la Regione ha chiesto ai DD.GG. ed ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie della Campania di dare corso alle procedure concorsuali, <<...*valutando in via prioritaria l'utilizzo di graduatorie vigenti, anche di altre Amministrazioni*>>;

Il Direttore Generale dell'AORN A. Cardarelli, preso atto della nota prot. 0821974 del 27/12/2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, ha adottato la delibera n.1371 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto: Art. 20, comma 2 del d.lgs n.75/2017 - Art.1 comma 543 Legge n.208/2015. Avvio Procedure di stabilizzazione per il personale precario.

RILEVATO ALTRESI' CHE

I richiami operati dalla normativa previgente in materia di contratti di lavoro flessibile nel Servizio Sanitario Regionale sono rivolti a tutte le forme di rapporto lavorativo, come ben chiarito dal precedente D.Lgs. n. 165/01 che, all'art. 36 (così come integrato e modificato dall'Art. 9 del D.lgs. n. 75/2017), nello specifico asserisce che <<*Le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato ... nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle Amministrazioni Pubbliche*>>.

CONSIDERATO CHE

Sebbene i lavoratori somministrati non possano essere considerati pubblici dipendenti, il servizio prestato dal lavoratore somministrato presso una Pubblica Amministrazione può essere considerato quale servizio utile ai fini della maturazione delle 36 mensilità di servizio utili alla riserva - prevista dal Comma 2 dell'Art. 20 del d.lgs. 75/2017 – nelle procedure concorsuali a farsi;

Il ridotto numero di lavoratori somministrati (80 sui circa 3000 dipendenti) dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli) non può costituire elemento ostativo all'applicazione di tali procedure.



Consiglio Regionale
della Campania

TUTTO CIO' RAPPRESENTATO,

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per chiedere se non ritenga opportuno considerare il personale somministrato con almeno otto anni di servizio all'interno dell'AORN "Antonio Cardarelli" quale vero precariato, e includere, pertanto, tali lavoratori tra quelli aventi diritto alla riserva del 50% nelle prossime procedure concorsuali da espletarsi ai sensi dell'Art. 20, Co.2 del d.lgs. 75/2017, nonché il personale somministrato, "che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni..." destinatario della riserva del 50% dei posti nelle prossime procedure concorsuali da espletarsi ai sensi del comma 543, art.1 Legge 208/2015 e, infine, quali siano le motivazioni della mancata attivazione della procedura di reclutamento speciale "a regime", ai sensi del comma 3-bis, dell'art.35 del d.lgs. 165/2001, che ha ricompreso il lavoro somministrato nella platea dei lavoratori flessibili destinatari di un apposito punteggio per valorizzare l'esperienza maturata.

Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno.

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi